



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA

(Provincia di Trento)

ORDINANZA DEL SINDACO

n. 2 dd. 25-06-2018

OGGETTO: Ordinanza. Provvedimenti per la prevenzione e il controllo dell'infestazione della zanzara tigre (*Aedes albopictus*).

Vista la necessità di intervenire a tutela della salute e dell'igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all'uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della zanzara tigre (*Aedes albopictus*);

Considerato che le mutate condizioni meteorologiche verificatesi in Italia nell'ultimo decennio, con aumento della temperatura e dell'umidità in modo particolare nel periodo estivo, assimilabili a quelle del sud-est asiatico da cui la zanzara ha origine, hanno favorito la sua diffusione;

Dato atto che le specifiche caratteristiche biologiche e la sua aggressività nei confronti dell'uomo e degli animali, con spiccata attività di puntura nelle ore diurne e nei luoghi all'aperto anche in spazi urbanizzati, sono in grado di creare molestia, anche di rilevante entità, nei riguardi della popolazione;

Considerata la rilevanza che il fenomeno ha assunto a livello nazionale, come documentato dall'Istituto Superiore di Sanità, che ha diramato linee guida per evitare la proliferazione dell'insetto e nel contempo mantenerne sotto controllo la popolazione;

Vista la deliberazione della Giunta Provinciale di Trento n. 1049 dd. 15/06/2018 avente ad oggetto "Piano Nazionale di sorveglianza e risposta alle arbovirosi trasmesse da zanzare (*Aedes* sp.) con particolare riferimento ai virus Chikungunya, Dengue e Zika – 2018. Modalità di attuazione delle misure per contrastare il fenomeno sul territorio provinciale", con la quale si approvano le linee guida "Piano per il controllo della zanzara tigre in Provincia di Trento", così come deliberate nel documento predisposto dalla FEM – Fondazione Edmund Mach di San Michele all'Adige in collaborazione con A.P.S.S., MUSE, Fondazione Museo Civico di Rovereto, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, Fondazione Bruno Kessler, Comune di Trento, APPA, Comunità Alto Garda e Ledro;

Preso atto che i luoghi in cui la zanzara tigre depone le uova e dove si sviluppano le larve sono costituiti da qualsiasi sito ove sia presente acqua stagnante o a lento deflusso, quali piccole raccolte d'acqua, tombini e griglie di raccolta acque, barattoli, lattine, sottovasi, bacinelle, depositi e contenitori per l'irrigazione degli orti e dei fiori, annaffiatoi, pneumatici, ecc.

Ritenuto pertanto necessario tutelare l'ambiente e limitare i fastidi ed i disagi per i cittadini, nonché prevenire ogni possibile conseguenza a livello igienico-sanitario derivante dall'infestazione;

Visto il Testo Unico delle Leggi Sanitarie – Regio Decreto 27/07/1934, n. 1265 e successive modifiche e integrazioni;

Visto l'art. 11 della Legge Provinciale sulla tutela della salute n. 16 dd. 23/07/2010;

Visto il Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con L.R. n. 2 del 3 maggio 2018;

Vista la Legge 24/11/1981 n. 689;

Visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28/11/2006, e ss.mm. e i.

Visto il Regolamento comunale di Polizia Urbana approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 53 del 22.10.2014, e ss.mm.

ORDINA

Nel periodo compreso tra il 1 luglio 2018 ed il 31 ottobre 2018

alla cittadinanza, agli amministratori condominiali e ai titolari di attività economiche in generale:

- **di evitare** qualsiasi tipo di ristagno d'acqua nelle piscine, nelle vasche, in depositi di qualunque genere favorendo in tal modo la formazione di focolai di infestazione da parte di insetti molesti, in particolar modo della zanzara tigre;
- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi tipologia, dimensione e natura, ivi compresi pneumatici, bottiglie, sottovasi di piante e simili, anche collocati nei cortili, nei giardini di pertinenza condominiale, nei terrazzi e all'interno delle abitazioni e delle proprietà private, ove possa raccogliersi l'acqua piovana e mantenersi in forma stagnante;
- **di svuotare** sempre i contenitori di uso comune come sottovasi di piante, piccoli abbeveratoi per animali domestici, annaffiatoi, ecc. procedendo, giornalmente, alla loro pulizia mediante lavaggio o capovolgimento, avendo cura di versare l'acqua presente direttamente sul terreno e non nelle caditoie e/o tombini presenti;
- **di procedere** ove si tratti di oggetti non abbandonati, bensì sotto controllo della proprietà privata, alla loro accurata pulizia e alla chiusura ermetica con coperchi o con teli plastici evitando in quest'ultimo caso la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua;

- **di provvedere**, entro due giorni, allo svuotamento di tutti i contenitori di cui sopra quando, a seguito di precipitazioni atmosferiche, negli stessi si sia creata una raccolta di acqua stagnante;
- **di introdurre** nelle piccole fontane ornamentali di giardino pesci larvivori (come ad esempio i pesci rossi, gambusia, ecc.) ovvero provvedere autonomamente, compatibilmente alla periodicità richiesta dal prodotto utilizzato, a disinfezioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso dei presidi medico-chirurgici reperibili a pagamento presso le farmacie comunali e/o negozi specializzati in prodotti fitosanitari per l'agricoltura-giardinaggio;
- **di provvedere** a ispezionare, pulire e trattare periodicamente (secondo la periodicità richiesta dai principi attivi impiegati) le caditoie interne ai tombini per la raccolta dell'acqua piovana, presenti in giardini e cortili.

Ai proprietari, conduttori nonché locatari di orti e appezzamenti di terreno:

- **di privilegiare** l'annaffiatura diretta tramite pompa o con contenitori da riempire di volta in volta e da svuotare completamente dopo l'uso;
- **di non abbandonare** oggetti e/o contenitori di qualsiasi natura ove possa raccogliersi l'acqua piovana e comunque di evitare la presenza di situazioni che possano favorire il deposito ed il ristagno d'acqua;
- **di provvedere** allo svuotamento di tutti i contenitori per l'acqua di uso comune presenti negli stessi appezzamenti come annaffiatoi, secchi ecc., svuotando la stessa sul terreno e non nelle caditoie o tombini presenti;
- **di coprire** in modo adeguato eventuali contenitori di acqua inamovibili, quali ad esempio vasche di cemento o cisterne, con reti in plastica a maglie fitte o zanzariere, provvedendo nel contempo ad effettuare i necessari trattamenti disinfestanti come sopra previsto.

Coloro che, per fini commerciali o ad altro titolo possiedono o detengono, anche temporaneamente, pneumatici di auto o assimilabili, oltreché attenersi ai comportamenti sopra riportati, dovranno a propria cura:

- **svuotare** completamente da eventuali contenuti d'acqua, ogni pneumatico in arrivo ed in partenza;
- **disporre** a piramide gli pneumatici da stoccare dopo averli svuotati da eventuale acqua e ricoprirli con telo impermeabile evitando la formazione di avvallamenti nei quali si possa raccogliere l'acqua, ovvero usare idonei sistemi che impediscano la raccolta di acqua piovana all'interno degli stessi;
- **provvedere**, avvalendosi di imprese autorizzate o facendo uso dei presidi medico-chirurgici reperibili nelle farmacie, alla disinfezione degli pneumatici privi di copertura non movimentati in un periodo superiore a due giorni;
- **eliminare** gli pneumatici fuori uso o comunque non più utilizzabili; questi possono essere stoccati provvisoriamente, dopo essere stati svuotati da ogni contenuto d'acqua, in container da tenere chiusi, in modo da impedire qualsiasi accumulo d'acqua nel loro interno.

Ai soggetti pubblici e privati gestori, responsabili o che comunque abbiano l'effettiva disponibilità di contenitori (cassonetti) e/o ambienti atti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani e ad essi assimilabili:

- **stoccare** i cassonetti, dopo averli svuotati di eventuali raccolte d'acqua al loro interno, al coperto o in container dotati di coperchio o, se all'aperto, proteggerli con teli impermeabili in modo da evitare raccolte d'acqua sui teli stessi;
- **assicurare** nelle situazioni in cui non siano applicabili i provvedimenti di cui sopra, la rimozione dei potenziali focolai larvali eliminabili ovvero provvedere ad effettuare adeguati trattamenti di disinfestazione ove tali focolai siano ineliminabili, mettendo in essere gli stessi compatibilmente come previsto nei punti precedenti.

A tutti i proprietari, gestori e conduttori di vivai, serre, depositi di piante e fiori, aziende agricole:

- **eseguire** l'annaffiatura in maniera da evitare ogni raccolta d'acqua; in caso di annaffiatura manuale, il contenitore deve essere riempito di volta in volta e svuotato completamente dopo l'uso;
- **evitare** ristagni di acqua nei sottovasi o simili, svuotare sul terreno, e non nelle caditoie, l'acqua ivi depositata dopo l'annaffiatura;
- **controllare ed eliminare** la presenza d'acqua in annaffiatoi inutilizzati, barattoli, bidoni, contenitori estemporanei per uso irriguo ecc;
- **coprire** con zanzariere a maglia fine o teli di plastica, avendo cura di non lasciare fessure o creare avvallamenti dove possano formarsi ristagni, eventuali contenitori d'acqua inamovibili; ove possibile svuotarli completamente sul terreno almeno una volta la settimana;
- **provvedere** autonomamente, nel caso vi siano delle vasche, oppure dei laghetti ornamentali, a disinfestazioni periodiche dei focolai larvali, facendo uso come già riportato dei presidi medicochirurgici reperibili nelle farmacie;
- **consigliare** all'utenza che ne fa uso, di cambiare spesso l'acqua presente nei vasi dei cimiteri, oppure ponendo, quando possibile, dei fili di rame nei vasi portafiori (10-20 g/litro);
- **evitare** la presenza di acqua nei vasi che contengono fiori finti, ma sostituire la stessa con della sabbia e/o ghiaia.

Alle Aziende agricole e zootecniche e a chiunque allevi animali o li accudisca anche a scopo zoofilo:

- **di curare** lo stato di efficienza di tutti gli impianti e dei depositi idrici utilizzati, compresi quelli sparsi nella campagna, nonché il rispetto di quanto riportato ai punti precedenti.

Ai Consorzi di miglioramento fondiario ed irrigui:

- **di curare** il perfetto stato di efficienza di tutti gli impianti idrici esistenti, allo scopo di evitare raccolte scoperte, anche temporanee, di acqua stagnante e procedere autonomamente con disinfestazioni periodiche dei focolai larvali e degli spazi verdi.

All'interno dei cimiteri:

- **trattare** con prodotti larvicidi l'acqua presente nei vasi portafiori oppure riempire con sabbia fine gli stessi, evitare la formazione di raccolte d'acqua nei contenitori utilizzati per l'annaffiatura, sistemando gli stessi una volta usati, in modo da non favorire accumuli di acqua in caso di precipitazioni atmosferiche;

- **riempire**, con la sabbia fine a disposizione nei cimiteri, i vasi che contengono fiori finti.
- **usare**, per l'annaffiatura dei fiori, l'acqua trattata con i presidi medico-chirurgici presenti all'interno degli appositi contenitori messi a disposizione nei cimiteri.

Inoltre particolare cura dovrà aversi da parte di tutte le categorie elencate e sopra indicate compresi i privati, affinché i lavatoi, le fontane dei cortili e delle terrazze, le vasche, i laghetti ornamentali dei giardini e qualsiasi altra raccolta idrica non favoriscano il ristagno dell'acqua. I medesimi obblighi sono estesi ai responsabili dei cantieri edili, stradali e altro, fissi e mobili, temporanei o permanenti, per quanto riguarda le raccolte idriche temporanee (fosse di sterro, vasche ecc.).

Qualora, in particolare nel periodo di massimo rischio per l'infestazione da *Aedes albopictus* (zanzara tigre) e comunque durante il periodo di validità del presente provvedimento dal 1 luglio 2018 al 31 ottobre 2018, si riscontri all'interno di aree di proprietà privata una diffusa presenza dell'insetto, i proprietari, usufruttuari a qualsiasi titolo o gli esercenti delle attività interessate, dovranno provvedere immediatamente a propria cura e proprie spese, all'effettuazione di interventi di disinfestazione mediante affidamento a ditte specializzate, ovvero provvedere autonomamente alla disinfestazione mediante l'uso di idonei presidi medico-chirurgici disponibili presso le farmacie e/o aziende agrarie, ponendo in essere gli stessi compatibilmente con il periodo di efficacia dei prodotti utilizzati, e comunque entro 2 giorni da qualsiasi precipitazione atmosferica.

AVVERTE CHE

La responsabilità per eventuali inadempienze, che saranno sanzionate secondo la vigente normativa in materia, verrà fatta ricadere anche su colui/coloro che risulterà/risulteranno avere titolo per disporre legittimamente del sito o dei siti dove tali inadempienze avranno luogo.

Il rispetto del presente provvedimento verrà esercitato tramite sopralluoghi e, nel caso in cui i trattamenti siano dovuti, con il riscontro dei documenti di acquisto dei prodotti per la disinfestazione da parte dei soggetti pubblici e privati interessati dalla presente ordinanza o degli attestati di avvenuta disinfestazione rilasciati da imprese specializzate.

In caso di inosservanza della presente, qualora a seguito di formale contestazione da parte degli addetti ai controlli, gli interessati non provvedano entro 24 ore, l'Amministrazione Comunale provvederà d'ufficio con rivalsa delle spese.

Fatto salvo il recupero delle spese sostenute per l'esecuzione delle procedure d'ufficio in sostituzione degli inadempienti, la sanzione amministrativa prevista per le infrazioni alle disposizioni oggetto della presente ordinanza va da € 25,00 ad € 250,00 per le infrazioni commesse da privati, mentre sarà compresa fra € 50,00 ed € 500,00 per le violazioni da parte di aziende ed ogni altra tipologia di utenza non riconducibile alla privata dimora.

COMUNICA

che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionalmente al TRGA di Trento nel termine perentorio di giorni 60 (sessanta) ai sensi della legge n° 1034 del 06 Dicembre 1971 modificata dalla legge 205/2000;
- Straordinario al Presidente della Repubblica, ex art. 8 del D.P.R. 21 Novembre 1971 n° 1199 entro 120 giorni dalla data di pubblicazione;

DISPONE

la pubblicizzazione del presente atto mediante:

- Albo Comunale per tutto il periodo di validità del presente provvedimento;
- la comunicazione alla cittadinanza nonché alle frazioni con l'affissione dello stesso negli appositi spazi, mediante l'installazione di cartelli fissi dove il divieto espresso possa essere reso noto anche a lavoratori immigrati e alle loro famiglie, nonché ai turisti,
- pubblicazione sul sito internet del Comune;
- diffusione attraverso gli organi di stampa locali.

D E M A N D A

Al Comando di Polizia Locale di Pergine Valsugana e a tutti i soggetti comunque previsti ai sensi dell'articolo 13 legge 689/81, la verifica puntuale e documentale della conformità di quanto disposto dal presente provvedimento, avvalendosi eventualmente di personale tecnico competente ove necessario.



SINDACO
- F.to Roberto Oss Emer -

La presente viene inviata:

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI
Via Gilli, 2
38100 TRENTO

AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI
Servizio Igiene e Sanità Pubblica
Via San Pietro
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)

AZIENDA PROVINCIALE SERVIZI SANITARI
Servizio Veterinario
Via San Pietro
38057 PERGINE VALSUGANA (TN)

La presente viene trasmessa a:

- **COMANDO POLIZIA LOCALE ALTA VALSUGANA**
- **STAZIONE CARABINIERI PERGINE VALSUGANA**
- **UFFICIO DISTRETTUALE FORESTALE, VIALE DANTE N. 1 – PERGINE VALSUGANA**

-
- CUSTODI FORESTALI C/O DIREZIONE LAVORI PUBBLICI COMUNE DI PERGINE VALSUGANA
 - CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - PERGINE VALSUGANA
 - ASSOCIAZIONE INDUSTRIALI – TRENTO
 - ASSOCIAZIONE ARTIGIANI E PICCOLE IMPRESE – VIALE DANTE N. 78/H – PERGINE VALSUGANA
 - UNIONE CONTADINI (EPACA) – VIA PONTE REGIO N. 25 – PERGINE VALSUGANA
 - CONFEDERAZIONE ITALIANA AGRICOLTORI DEL TRENTO – VIA GIUSTI N. 40 - TRENTO
 - C.O.P.I. – VIA CANOPI N. 1 - PERGINE VALSUGANA
 - A.P.T. VALSUGANA, PIAZZA SERRA N. 10 – PERGINE VALSUGANA
 - ASSOCIAZIONE CINFORMI, PIAZZA GAVAZZI – PERGINE VALSUGANA
 - COMUNITA' VALSUGANA E BERSNTOL – PERGINE VALSUGANA
 - A.M.N.U. – PERGINE VALSUGANA
 - S.T.E.T. – PERGINE VALSUGANA
 - TRENTO TRASPORTI
 - VIVAISTI E FLORICOLTORI
 - QUOTIDIANO L'ADIGE
 - QUOTIDIANO IL TRENTO
 - FIDUCIARI FRAZIONALI

e agli uffici del Comune di Pergine Valsugana:

- DIREZIONE GENERALE
- DIREZIONE SERVIZI AI CITTADINI
- DIREZIONE LAVORI PUBBLICI E PATRIMONIO
- DIREZIONE PIANIFICAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO